





Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale del Lavoro

Prot. Uscita del 03/12/2018

nr. 0053376/Conv/326



ACCORDO TERRITORIALE

OFFERTA SUSSIDIARIA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, rappresentata dal Direttore generale, Luca Galassi, domiciliato per la carica in Cagliari, nella Via San Simone 60

E

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione generale della Pubblica Istruzione, rappresentata dal Direttore generale, Elisabetta Schirru, domiciliata per la carica in Cagliari, nel Viale Trieste 186

E

l'Ufficio scolastico regionale, in seguito denominato per brevità "USR", rappresentato dal Direttore Generale, Francesco Feliziani, domiciliato per la carica in Cagliari, nella Piazza Galileo Galilei 36

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;







Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03);

Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01);

Visto il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014;

Visto il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani);

Visto il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2010, n. 164, S.O.;







Visto il decreto interministeriale del 11 novembre 2011 di Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, Passaggio nuovo ordinamento percorsi leFP, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 296, S.O.;

Visto il decreto interministeriale del 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2012, n.177;

Visto l'Accordo tra le Regioni e Province Autonome del 20 febbraio 2014 avente per oggetto "Riferimenti ed elementi minimi per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013;

Visto il d. lgs. 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; Visto il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il Regolamento sulla disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di recepimento dell'Intesa n. 249 del 21.12.2017 della Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome;

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17.05.2018 (G.U. n. 216 del 17.09.2018), per favorire il raccordo tra il Sistema dell'istruzione professionale e il Sistema di Istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;

Visto l'Accordo n. 100/CSR del 10.05.2018 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 13.04.2017 n. 61 tra Governo, Regioni e Province autonome, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione professionale compresi nel repertorio







nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010, del 27.07.2011 e del 19.01.2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8 c.2 del D.Lgs. n.61/2017;

Vista la D.G.R. n. 56/28 del 18.10.2016, modificata con D.G.R. n. 48/35 del 17.10.2017, con la quale è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica e il relativo Tavolo tematico sui percorsi IeFP;

Vista la D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018 relativa al sistema regionale dei percorsi leFP e alla programmazione dell'offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l'offerta sussidiaria, che da mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro di stipulare l'accordo regionale di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017 con la Direzione Generale della Pubblica Istruzione e con l'Ufficio Scolastico Regionale, per garantire continuità all'offerta sussidiaria di percorsi leFP triennali per l'anno scolastico 2018/2019 e successivi e per disciplinare le modalità realizzative dei raccordi tra i due sistemi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale;

Ritenuto necessario, pertanto, dare attuazione alla D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018 e procedere alla stipula dell'accordo regionale di cui all'art. 7 c.2 del D.Lgs. 61/2017, anche per garantire continuità all'offerta sussidiaria di percorsi leFP triennali per l'anno scolastico 2018/2019 e successivi, considerato altresì che la realizzazione dei percorsi è stata disciplinata sinora dall'accordo territoriale stipulato nel giugno 2011 tra l'Amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Sistema leFP Sardegna e Rete regionale delle Scuole professionali

I percorsi di istruzione professionale di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018 e di istruzione e formazione professionale (leFP), destinati in particolare ai minori che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione, sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi del D.Lgs. 226/2005 e prevedono il rilascio da parte della Regione della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF e del diploma professionale quadriennale di Tecnico, livello 4 EQF.

I titoli rilasciati a conclusione dei percorsi di I.P. di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018 e dei percorsi IeFP sono validi su tutto il territorio comunitario con riferimento al Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, disciplinato nei decreti interministeriali di recepimento degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio







2011 e del 19 gennaio 2012, inserito nel più ampio Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, con referenziazione al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017; attualmente il Repertorio nazionale leFP è in fase di "manutenzione e aggiornamento", al fine di ampliare il numero delle figure e consentire l'attivazione di un'offerta formativa più coerente con i fabbisogni del territorio.

I percorsi IeFP hanno pari dignità con i percorsi di istruzione, in un quadro unitario di offerta formativa, in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2017, la studentessa o lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali e i percorsi IeFP per il conseguimento di qualifiche professionali triennali di Operatore o di diplomi professionali quadriennali di Tecnico.

Gli Istituti di Istruzione Professionale di Stato, gli I.I.S. con indirizzo di Istruzione professionale o i CPIA con loro convenzionati o con loro partner o sede di servizio di I.P. assicurano alle studentesse e agli studenti richiedenti il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi di IefP e anche l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale in una logica di ampliamento, integrazione e differenziazione dell'offerta di percorsi realizzati dalle Agenzie formative, nel quadro di un unico Sistema regionale IeFP.

Gli Istituti di Istruzione Professionale di Stato, gli I.I.S. con indirizzo di Istruzione professionale o i CPIA con loro convenzionati o con loro partner o sede di servizio di I.P. costituiscono con le Agenzie formative la "Rete regionale delle Scuole professionali", parte della più ampia "Rete nazionale delle Scuole professionali" di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 61/2017.

Art. 2 - Programmazione annuale dell'offerta sussidiaria leFP

Per l'anno scolastico 2018/2019, sulla base delle iscrizioni agli Istituti di Istruzione Professionale Statali, agli I.I.S. con indirizzi di istruzione professionale o ai CPIA con loro convenzionati o con loro partner o sede di servizio di I.P. è assicurato alle studentesse e agli studenti richiedenti il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi di IefP e sono avviati immediatamente i percorsi IeFP in sussidiarietà finalizzati al rilascio della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF con calendari didattici allineati a quelli dei percorsi di istruzione: la programmazione dei suddetti percorsi, di competenza dell'Assessorato del lavoro, è già condivisa nell'ambito del Tavolo tematico IeFP.

L'USR si impegna a verificare l'effettivo avvio dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP da parte dei singoli Istituti di Istruzione Professionale di Stato o degli I.I.S. con indirizzo di Istruzione professionale o dei CPIA con loro convenzionati o con loro partner o sede di servizio di I.P.







L'offerta effettiva di percorsi di istruzione professionale in cui è assicurato alle studentesse e agli studenti richiedenti il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi di IefP e di quelli di IeFP erogati a partire dall'anno scolastico 2019/2020, è costruita sulla base di un Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni, che sarà progressivamente resa disponibile sul SIL Sardegna dall'Assessorato del lavoro, ferma la procedura di iscrizione alle scuole statali, per modalità e tempi, secondo le disposizioni del MIUR. L'offerta formativa reale sul territorio è dunque definita sulla base delle preferenze manifestate attraverso le preiscrizioni. Ferma la garanzia per le studentesse e gli studenti dei percorsi di istruzione professionale richiedenti di conseguire le qualifiche e i diplomi di IeFP.

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro e viene definita, sulla base degli elementi indicati nella D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018, collaborazione di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione e l'USR, al fine di favorire l'ampliamento, l'integrazione e la differenziazione del piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione realizzato dagli I.P. o I.I.S. e dalle Agenzie formative in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, in una logica di prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, favorendo e garantendo sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di istruzione con qualifiche e diplomi di IeFP e di IeFP realizzati dalla "Rete regionale delle Scuole professionali", volta a superare l'autoreferenzialità tra i due sistemi e promuovere un'offerta formativa integrata. Al fine di evitare la sovrapposizione dei medesimi o similari percorsi nello stesso ambito territoriale, l'offerta effettiva dei percorsi di istruzione, concludentisi con qualifiche e diplomi di IeFP, e percorsi di IeFP sarà specificamente inserita nel provvedimento di dimensionamento scolastico-formativo della Regione Sardegna a partire dall'annualità 2020/2021.

Le parti si impegnano a verificare la possibilità di inserire nella programmazione, per l'anno scolastico 2019/2020, anche percorsi IeFP per il rilascio del diploma professionale quadriennale di Tecnico, livello 4 EQF.

Art. 3 - Accreditamento

Le Istituzioni scolastiche devono essere accreditate in conformità al sistema di accreditamento regionale, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17.05.2018 (G.U. n. 216 del 17.09.2018), con modalità semplificate che verranno definite dall'Assessorato del Lavoro con una specifica disciplina, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018; per il solo anno scolastico 2018/2019, il requisito dell'accreditamento dovrà essere acquisito entro la chiusura dell'anno.

Si intendono, allo stato, accreditate le istituzioni scolastiche statali già accreditate sulla base del previgente ordinamento.

Art. 4 - Standard formativi per i percorsi triennali leFP







Gli Istituti di Istruzione Professionale di Stato, gli I.I.S. con indirizzo di Istruzione professionale o i CPIA con loro convenzionati o con loro partner o sede di servizio di I.P. erogano percorsi di istruzione professionale con la possibilità di conseguire qualifiche e diplomi di IeFP e possono erogare in regime di sussidiarietà i percorsi triennali di IeFP finalizzati al rilascio di una qualifica, nel rispetto:

- dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del D.lgs. 226/2005, artt. 15 e ss.;
- del riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui al D.lgs. 226/2005;
- degli standard formativi minimi delle competenze tecnico- professionali di cui al Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2010, n. 164, S.O.;
- degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche di cui al Decreto Interministeriale del 11 novembre 2011 di Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, Passaggio nuovo ordinamento percorsi IeFP, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 296, S.O. e di cui al Decreto Interministeriale del 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2012, n.177;
- della tabella di correlazione tra qualifiche e diplomi leFP e indirizzi dei percorsi dell'istruzione professionale, di cui all'allegato 4 dell'Intesa n. 249 del 21.12.2017 della Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 61/2017.

I percorsi IeFP, devono, anche al fine di garantire la diversa identità degli stessi rispetto ai percorsi di istruzione professionale:

- prevedere attività di natura teorica di base e trasversale, di natura teorica professionalizzante,
 di natura pratica per l'acquisizione di competenze tecnico professionali, oltre ad attività di stage o altre modalità di realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;
- prevedere uno o più moduli che riguardino le tematiche della qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, pari opportunità e cittadinanza attiva, e, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'articolo 4 e dall'articolo 51 della Costituzione, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, della Legge regionale n. 14 del 4 maggio 2018, prevedere misure educative e didattiche di supporto per garantire agli eventuali destinatari in situazione di disabilità o con diagnosi di DSA il diritto di fruire di assistenza e/o di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica;







essere progettati per competenze, abilità e conoscenze, al fine di consentire ai giovani una
maggior crescita personale ed il confronto con situazioni reali che agevolino la transizione e
il futuro inserimento lavorativo. Nel rispetto della disciplina vigente e in particolare dei
summenzionati accordi stipulati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome che
forniscono le indicazioni in termini di contenuti formativi, le Istituzioni scolastiche per ciascuna
annualità devono progettare i contenuti dei singoli moduli formativi relativi alle competenze
culturali di base e trasversali e alle competenze tecnico-professionali da acquisire, indicando
le competenze di riferimento e i risultati di apprendimento.

Il singolo percorso formativo deve essere progettato con tutti i contenuti necessari per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore professionale, di livello EQF 3, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 relativo all'Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

L'attestato di qualifica è rilasciato al termine dei percorsi triennali IeFP, a seguito del superamento dell'esame, dall'Assessorato del Lavoro ai destinatari dei percorsi medesimi.

L'esame è organizzato nel rispetto della disciplina regionale definita in attuazione dell'Accordo delle Regioni e Province Autonome del 20.02.2014 avente per oggetto "Riferimenti ed elementi minimi per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)", che verrà aggiornata al fine di ricondurla al quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 13/2013, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018. Le istituzioni scolastiche possono prevedere per le finalità ivi indicate l'utilizzo degli strumenti di flessibilità didattico-organizzativa e gli interventi integrativi di cui all'art 3 c. 2 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018, comprese le azioni di cooperazione, sostenute dalla Regione, con le Agenzie formative, anche consistenti nell'attivazione di moduli didattico-formativi, per la realizzazione di percorsi annuali di accesso agli esami di qualifica o di diploma.

Art. 5 - Misure di accompagnamento

Tutte le parti del presente accordo si impegnano a collaborare per garantire la realizzazione delle misure di accompagnamento di cui all'art. 9 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018 (G.U. n. 216 del 17.09.2018), comprese le azioni di orientamento e di promozione dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, compresi quelli promossi in regime di sussidiarietà dagli I.P. o I.I.S







o CPIA convenzionati con loro o con loro partner o sedi di servizio I.P.e IeFP., in un'ottica di offerta unitaria, anche al fine di consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro e facilitare la spendibilità nel mercato del lavoro dei titoli IeFP.

In particolare l'Assessorato al Lavoro, d'intesa con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e l'USR, si impegna a promuovere e favorire il raccordo tra i sistemi formativi con specifiche iniziative volte:

- all'attuazione di interventi di potenziamento dell'Alternanza (es. convenzioni non onerose volte ad assicurare le prestazioni del medico competente per la sorveglianza sanitaria degli studenti in stage, anche con il coinvolgimento dell'Assessorato alla Sanità);
- al coinvolgimento di esperti del mondo del lavoro negli IP e nell'IEFP;
- alla realizzazione di iniziative di formazione congiunta finalizzata all'innovazione metodologicodidattica dei docenti ai sensi dell'art. 3, lett. a del DM 17/05/18;
- all'implementazione dei laboratori territoriali dell'innovazione attraverso intese e accordi tra IP e Agenzie formative.

Art. 6 - Passaggi tra i sistemi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale

I passaggi tra i due sistemi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo n. 100/CSR del 10.05.2018, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 13.04.2017 n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome, e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018.

Le parti si impegnano a predisporre un piano operativo finalizzato a garantire:

- il supporto alle Istituzioni scolastiche e alle Agenzie formative sulla materia dei passaggi, anche nell'ambito delle azioni di sistema di cui alla D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018;
- il monitoraggio e il controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui all'Accordo summenzionato;
- la collaborazione relativamente alla gestione dei dati, anche con l'utilizzo degli applicativi informatici disponibili.

Art. 7 - Risorse

L'offerta sussidiaria è garantita nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili, nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente assegnate a livello statale, secondo la normativa vigente.







Le risorse necessarie per i moduli relativi alle tematiche della qualità, sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale, pari opportunità e cittadinanza attiva di cui all'art. 4, per i quali non si può far fronte con le risorse e le dotazioni organiche di cui sopra, sono a carico dell'Assessorato del Lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente rese disponibili, a tal fine, dal Bilancio regionale.

In presenza di specifici stanziamenti sul Bilancio regionale, le risorse a sostegno degli alunni per rimborsi viaggi, supporti didattici, abbigliamento professionale e dotazioni di sicurezza potranno essere progressivamente equiparate fra i due sistemi di I.P. e IeFP.

Secondo quanto specificato dalla D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018 sono a carico dell'Assessorato del Lavoro gli oneri relativi al Presidente di Commissione, ai membri esterni e agli esperti delle Commissioni d'esame, alla effettuazione delle operazioni di esame, alle attività amministrative scolastiche finalizzate al rilascio degli attestati e diplomi, in una logica di semplificazione burocratica, nonché la gestione di piattaforme elettroniche dedicate per il rilascio degli attestati, a valere su risorse regionali.

Specificamente, nel caso di compilazione e stampa degli attestati da parte dell'Istituto scolastico, l'Assessorato al lavoro si impegna a riconoscere un rimborso per le spese di funzionamento amministrativo, nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente rese disponibili, a tal fine, dal Bilancio regionale.

Art. 8 - Attuazione, modifiche ed integrazioni dell'accordo

Per l'attuazione dell'accordo, le parti si impegnano a predisporre successivi piani operativi, compatibilmente con l'avvio del calendario scolastico, definiti anche sulla base di quanto condiviso nell'ambito del Tavolo tematico sui percorsi di istruzione professionale e di leFP.

Nei Piani operativi saranno precisati i tempi fissati per ogni anno scolastico (31 agosto) per la comunicazione alle istituzioni scolastiche dei percorsi attivi, del periodo e delle modalità di svolgimento degli esami finali, al fine di garantire alle scuole già dal mese di settembre di inserire la programmazione dei percorsi all'interno dell'annuale Piano delle attività.

Qualora la compilazione delle certificazioni finali sia a carico delle scuole saranno predisposte dettagliate note per la loro compilazione, anche attraverso la predisposizione di un modello di riferimento.

I contenuti dell'Accordo, qualora necessario, potranno essere oggetto di successive modifiche e integrazioni concordate tra le parti.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Accordo ha efficacia immediata, al fine di permettere alle studentesse e agli studenti frequentanti le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019 e per gli anni scolastici successivi la frequenza degli Istituti professionali statali, degli I.I.S. con indirizzo professionale o dei CPIA convenzionati con loro o con loro partner o sedi di I.P. e IeFP.







L'offerta sussidiaria dei percorsi leFP attivata nelle classi prime, seconde e terze frequentanti l'anno scolastico 2017/2018, viene disciplinata dall'accordo territoriale stipulato nel giugno 2011 tra l'Amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico regionale, salve le precisazioni di cui all'art 8.

Letto, Confermato e Sottoscritto Data della firma digitale

p. la Regione Autonoma della Sardegna
 Assessorato del Lavoro,
 Formazione Professionale,
 Cooperazione e Sicurezza Sociale
 Il Direttore Generale
 - Luca Galassi (Firma digitale)

p. la Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Spettacolo e Sport
Il Direttore Generale
- Elisabetta Schirru(Firma digitale)

p. l'Ufficio Scolastico Regionale Il Direttore Generale -Francesco Feliziani-(Firma digitale)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".